*Il Tribunale di Roma*

**SEZIONE 14^ CIVILE**

composto dai sig.ri magistrati:

Giorgio Jachia **Presidente**

Angela Coluccio **Giudice**

Francesco Cottone **Giudice relatore**

nella procedura iscritta al N. dell'anno **2024**,

proposta da

) S.R.L. (avv.ti )

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso *ex* art. 44, comma 1°, c.c.i.i. del 20 settembre 2024 la s.r.l. ha chiesto la concessione di un termine per il deposito della proposta e del piano, chiedendo, altresì, la conferma delle misure protettive *ex* art. 54-55 c.c.i.i..

Con decreto del 30 settembre 2024, il Tribunale ha concesso un primo termine di sessanta giorni nominando Commissario l'avv.to Venivano contestualmente confermate le misure richieste.

Con successivo decreto del 23 dicembre 2024 è stata concessa una proroga del termine per il deposito del piano e della proposta sino al 1° febbraio 2025.

Con decreto del 15 gennaio 2025, sono state prorogate le misure di protezione sino al 30 aprile 2025.

Con ricorso depositato in data 1° febbraio 2025, la Società ha proposto un ricorso per l'omologazione di un Piano di Ristrutturazione dei debiti ex art. 64-bis c.c.i.i. (PRO).

*****

La proposta della ricorrente si fonda su un Piano di tipo **esclusivamente liquidatorio** per effetto del quale cesserà dallo svolgimento di qualsiasi attività.

A fronte di un passivo di **€173.295.373,00**, la proposta prevede:

a) il realizzo dei crediti verso clienti per fatture emesse alla data del 20.09.2024, per un importo stimato di **€478.391,00**;

Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

b) il realizzo dei crediti commerciali *intercompany* verso la controllante , per un importo stimato di **€7.994.205,00** (pari a quanto da quest'ultima stimato nella procedura concordataria pendente innanzi a questo Tribunale al n.r.g. /2021);

c) il realizzo dei crediti tributari, per **€18.458.045,00**;

d) l'impiego delle disponibilità liquide giacenti sui conti della società pari ad **€7.218.643,00**;

e) la cessione in favore del ceto creditorio di ogni genere di attività potenziale a qualsiasi titolo derivante dai contenziosi in corso e da ogni ulteriore azione che dovesse essere avviata "*all'esito delle analisi attualmente in corso da parte l'Amministratore giudiziario della società*" (grandezza questa allo stato non valorizzata nel PRO);

Con le risorse rinvenienti da tali attività la società propone:

1. il pagamento del 100% dei crediti prededucibili (€ 2.482.069), entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa *prevista per il mese di ottobre 2025.*
2. il pagamento del 100% dei compensi degli organi della procedura attraverso un primo acconto (pari al 50% del totale) entro novembre 2025 ed il saldo al termine del Piano (giugno 2028)*;*
3. il pagamento del 100% dei crediti assistiti da privilegio (€ 18.219.910), entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa prevista per il mese di ottobre 2025*;*
4. il pagamento parziale dei crediti chirografari, (€ 152.593.394) nella percentuale del 8,81% (€13.447.331) entro giugno 2028, considerate le tempistiche stimate per l'incasso del credito vantato nei confronti della controllante così come indicato nel Piano da questa depositato ad ottobre innanzi al Tribunale di Roma e dei crediti fiscali che verranno chiesti a rimborso per la parte non compensata.

La società proponente ha formato unicamente due classi di creditori:

- la Classe n.1, **non votante**, composta da "*tutti i creditori assistiti da cause legittime di prelazione*" destinati ad essere integralmente soddisfatti;
- la Classe n.2, **votante**, in cui sono stati inseriti tutti i creditori di rango chirografario, per i quali, come detto, viene proposto un soddisfacimento parziale, in misura pari al 8,81% del valore nominale delle rispettive posizioni.

*****

Con nota del 18 febbraio 2025 la **Procura della Repubblica** ha depositato il proprio parere **non favorevole** concludendo per l'inammissibilità della proposta e del piano sia sotto il profilo della sua natura meramente liquidatoria (e, pertanto, asseritamente in contrasto con



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

l'art.2, lett. m-bis) c.c.i.i.), sia sotto il profilo della non corretta formazione delle classi. Il Pubblico ministero ha quindi proposto **istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.**

*****

Con nota del 19 febbraio 2025 il **Commissario giudiziale** ha reso il proprio motivato ed articolato parere **non favorevole** in senso sostanzialmente conforme a quello reso dalla Procura della Repubblica ed evidenziando, inoltre:

a) l'incompletezza del deposito della documentazione prevista dall'art. 39 c.c.i.i. non essendo state depositate tutte le scritture contabili e fiscali obbligatorie e, in particolare, i registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi), il libro inventari e il registro dei beni ammortizzabili;
b) la mancanza di idonea certificazione sui debiti contributivi e per premi assicurativi ex art.363 c.c.i.i..;
c) l'inidoneità dell'attestazione relativa alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano in quanto contenente la riserva: "*fermo restando quanto più analiticamente esposto nel corpo del presente elaborato*";
d) la mancanza di una adeguata verifica in merito all'effettiva sussistenza del credito IVA 2023 per €16.591.417,34 da utilizzarsi in compensazione del maggior debito tributario avendo la società operato uno storno dell'imponibile per l'importo complessivo di €75.415.533,38 in apparente contrasto con quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate secondo cui "*la variazione in diminuzione deve essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta, ed una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa, andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento tra imposta ed operazione imponibile*" (come evidenziato nelle risposte ad interpello 485/2022 e 801/2021 e nella risoluzione 127/E del 2008) con conseguente potenziale inattitudine del piano, in carenza di una specifica attestazione e verifica da parte degli attestatori, a raggiungere gli obiettivi individuati;
e) la mancanza di specifica attestazione in merito alla sussistenza di responsabilità in capo agli organi di gestione ed alla società controllante in ragione di quanto prescritto dall'art. 87 c.c.i.i., comma 1, lettere c) ed h) e comma 2 con particolare riguardo alla svalutazione dei crediti per oltre €2.500.000,00 vantai nei confronti di numerosi soggetti pubblici (ed, in particolare, del Comune
per intercorsa prescrizione;



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

f) il non corretto inserimento tra i debiti iva di tutti gli interessi benché l'art. 2749 c.c. limiti l'estensione del privilegio a quelli dovuti per l'anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l'anno anteriore;
g) l'omessa considerazione nel piano (neppure sotto il profilo della costituzione di uno specifico fondo rischi) delle risultanze del processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del 13 dicembre 2024 per il considerevole importo di oltre 15 milioni di euro che la società ritiene frutto di un errore di calcolo in tema di base imponibile del contributo riguardante il c.d. "contributo straordinario energia";
h) il non corretto meccanismo di formazione delle classi essendo stata costruita una classe di non votanti ed essendo stati accorpati gli altri creditori in una unica classe indistintamente dalla loro ragione di credito senza, peraltro, puntuale indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe.

*****

Orbene, preliminarmente, attesa la sostanziale novità dell'istituto del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e della scarsità di pronunce della giurisprudenza di merito, appare opportuno (seppur sinteticamente e senza presunzione di completezza) riassumere i tratti salienti dello strumento per altro recentemente innovato da alcune significative modifiche apportate dal c.d. correttivo *ter* al codice della crisi di impresa (D.Lgs 136/2024).

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) è stato introdotto nell'ambito del titolo IV del codice della crisi che regola gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, dall' art.16 del D.Lgs 83/2022 che, come è noto, è stato lo strumento di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Si tratta di uno strumento con il quale il Governo (così si legge nella relazione di accompagnamento) ha voluto dare attuazione alla previsione dell'art.11, paragrafo 1, della predetta direttiva "*che richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto*".



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

L'istituto, pur modellato sul concordato preventivo, ne differisce sotto molteplici punti di vista tanto da indurre a ritenere che esso costituisca un autonomo istituto regolato da norme proprie e contente solo alcuni riferimenti alla disciplina concordataria.

Il tratto saliente e determinante è costituito dalla previsione dell'art.64-bis che prevede che il "*valore generato dal piano*" possa essere distribuito anche in deroga agli artt.2740 e 2741 c.c. ed alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione. Differentemente che nell'ipotesi concordataria, quindi, in cui la sottrazione di parte del patrimonio dell'imprenditore è possibile solo (e nei limiti) della continuità aziendale e la distribuzione del valore generato dal piano (concordatario) deve necessariamente seguire i principi della *absolute priority rule* o della *relative priority roule*, nell'ambito del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione l'imprenditore può proporre al ceto creditorio una diversa regolazione delle crisi del tutto ed integralmente svincolata dalla predette regole.

Nel PRO l'imprenditore conserva piena autonomia gestionale. Non si applicano le norme previste dai primi tre commi dell'art.46 c.c.i.i. che vincolano all'autorizzazione del giudice il compimento di atti di straordinaria amministrazione fino all'omologa del piano; seppure, sulla base di uno schema assimilabile a quello della composizione negoziata, vige l'obbligo per l'imprenditore di operare nell'interesse prevalente del ceto creditorio ed è previsto un controllo sugli atti compiuti dall'impresa nelle forme previse dal comma 6 dell'art.64-bis c.c.i.i. (informativa preventiva) e con le conseguenze regolate dall'art.106 c.c.i.i. (contestazione del commissario, informativa al Tribunale, comunicazione al ceto creditore ed al Pubblico ministero, revoca del decreto previsto dall'art.64-bis, comma 4, c.c.i.i. e, in presenza della relativa istanza, apertura della liquidazione giudiziale).

Anche la procedura di formazione del consenso appare difforme rispetto a quella concordataria, ed infatti, pur essendo richiamate le norme degli artt.107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111 c.c.i.i.:

1. è prevista una specifica disciplina dalla partecipazione al voto dei creditori prelatizi, i quali non sono ammessi al voto (e, pertanto, non debbono essere classati) nella sola ipotesi in cui ne sia previsto il pagamento integrale in denaro entro 180 gg dall'omologa (30 per i lavoratori muniti di privilegio ex art.2751bis) ed a condizione del permanere della garanzia sino alla liquidazione del patrimonio funzionale al loro pagamento;
2. è obbligatoria la formazione di una classe autonoma per i creditori prelativi parzialmente soddisfatti e per la quota di credito residua;



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

3. il concordato è approvato:
   a) se si verifica l'unanimità delle classi ammesse al voto;
   b) se in ciascuna classe si è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto o;
   c) se abbiano espresso voto favorevole i due terzi dei creditori votanti, purché tuttavia abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe;
   d) non è prevista la ristrutturazione trasversale (*cross-class cram-down*) atteso il mancato richiamo all'art.112, ed in particolare al comma 2 (ferma la specifica disciplina dell'art.64-bis, comma 8 che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art.112, comma 3);

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, peraltro, si distingue anche dagli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa che presuppongono la preventiva adesione di parte del ceto creditorio, la partecipazione alle trattative, la espressa comunicazione di avvio del procedimento con indicazione dei creditori dissenzienti a cui si intendono estendere gli effetti e l'assenza delle deroghe agli artt.2740 e 2741 c.c.

*****

Chiarita la piena autonomia dell'istituto in parola rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dall'art.2, comma 1, lett. m) c.c.i.i., al fine di affrontare il merito delle questioni proposte, è necessario premettere che il Decreto legislativo 136/2024 ha modificato il comma 4, lett. a) dell'art.64-bis c.c.i.i. eliminando il riferimento al controllo di "*mera*" ritualità della proposta inizialmente previsto dalla norma in questione.

Non v'è dubbio, pertanto, che già in questa fase il Tribunale possa (anzi, debba) non limitarsi ad un controllo meramente formale del rispetto delle norme procedimentali previste, ma possa (anzi debba) rilevare eventuali vizi di legittimità tali da rendere non omologabile il piano proposto.

*****

Ciò posto, avuto riguardo alle contestazioni proposte dalla Procura della Repubblica ed ai rilievi del Commissario giudiziale, occorre in primo luogo verificare se sia possibile proporre un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione avente natura meramente liquidatoria e che preveda la cessazione dell'impresa senza alcuna continuità aziendale.



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

Sul punto, invero, si sono rinvenuto unicamente tre pronunce significative di cui due (Tribunale di Vicenza 17 febbraio 2023 e Tribunale di Roma 3 luglio 2024) anteriori alle modifiche apportate dal c.d. correttivo *ter* e la terza (Tribunale di Milano 9 novembre 2024) emessa nel vigore della nuova (ed attuale) disciplina.

Tutte le pronunce in questione, invero, hanno considerato ammissibile il PRO meramente liquidatorio ed escluso, peraltro, il richiamo ai limiti di ammissibilità previsti dal 4° comma dell'art.84 c.c.i.i. in quanto non richiamato.

La pronuncia del Tribunale di Roma (e, quella del Tribunale di Vicenza) si sono sostanzialmente fondate:

a) sul richiamo testuale allora operato dall'art.64-bis, comma 9, c.c.i.i. al comma 8 dell'art.84, riferibile esclusivamente al concordato di natura liquidatoria (riferimento eliminato dalla novella del 2024)
b) al disposto del primo comma dell'art.87 c.c.i.i., che si riferisce al contenuto del piano sia che abbia natura liquidatoria sia che sia fondato sulla continuità, e prevede (alla lettera d)) che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti possa essere perseguita con "*qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni…*"
c) sulla formale assenza di qualsia previsione che limiti l'applicazione del piano omologato alle sole ipotesi in cui la ristrutturazione del debito sia perseguita attraverso la continuità dell'attività di impresa;

Il Tribunale di Milano, all'indomani della novella, ha ritenuto definitivamente risolta la questione interpretativa per effetto della modifica dell'art.64-bis, comma 9, il quale ha escluso il richiamo alla disciplina dell'art.114-bis c.c.i.i. che si riferisce alla sola ipotesi di liquidazione del patrimonio nell'ambito dei concordati in continuità in favore del richiamo "esclusivo" all'art.114 che, per converso, disciplina l'ipotesi di liquidazione nel concordato meramente liquidatorio.

Il Collegio non ritiene pienamente condivisibili tali pronunce anche per effetto delle modifiche apportate al codice della crisi di impresa dal D.lgs. 13 settembre 2024, n.136.

*****

Dalla lettura della Relazione illustrativa allo "Schema di d. lgs. di recepimento della direttiva (UE) 2019/1023", approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, si apprende che



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

l'istituto del PRO sarebbe stato introdotto per dare attuazione all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, il quale richiede la previsione nei vari ordinamenti nazionali di ciascuno Stato membro dell'adozione "*di un quadro di ristrutturazione che possa prescindere dalla regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto*".

Sempre dalla lettura della relazione illustrativa emerge che "*le disposizioni dei Capi 2,5,4 e 5 del Titolo I della direttiva - contenenti principi in materia di agevolazione delle trattative sul quadro di ristrutturazione preventiva", di "Piano di ristrutturazione", di "Tutela dei finanziamenti....e delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione" e di "Obblighi dei dirigenti" - sono state attuate in prevalenza mediante la modifica dell'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale salvo le previsioni dell'articolo 5, paragrafo z, e dell'articolo 6 paragrafo 5 della direttiva, attuate modificando la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR). Ciò in quanto la ristrutturazione è definita dalla direttiva come l'insieme delle "misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità. aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi" (articolo z, paragrafo r, n. t). Tale definizione, che coincide con quella dell'articolo 84, comma 2, del Codice, lascia fuori il concordato meramente liquidatorio imponendo di concentrarsi, rispetto alle disposizioni appena menzionate, su quello in continuità*."

Appare evidente, pertanto, che le norme in questione sono state introdotte in un contesto diretto a favorire la ristrutturazione anticipata favorendo la continuità (diretta o indiretta) dell'azienda.

Del resto la direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 riguardante "*i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione*" e che ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) è finalizzata ad inserire nel contesto giuridico degli stati membri unicamente istituti diretti alla conservazione dei valori aziendali, salva la possibilità per le legislazioni nazionali di stabilire procedure meramente liquidatorie; con la conseguenza che, una lettura che ammetta la presentazione di PRO meramente liquidatori, potrebbe esporre le norme che tale istituto hanno previsto ad un vizio di costituzionalità per eccesso di delega.



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

Sul punto appare particolarmente esaustivo il considerando (2) laddove si legge espressamente: "*La ristrutturazione dovrebbe consentire ai debitori in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in parte, modificando la composizione, le condizioni o la struttura delle loro attività e delle loro passività o di una qualunque altra parte della loro struttura del capitale, anche mediante la vendita di attività o parti dell'impresa o, se previsto dal diritto nazionale, dell'impresa nel suo complesso, come anche apportando cambiamenti operativi. Salvo specifica disposizione contraria del diritto nazionale, i cambiamenti operativi, come la risoluzione o la modifica dei contratti o la vendita o altro atto dispositivo delle attività, dovrebbero rispettare i requisiti generali previsti dal diritto nazionale per tali misure, in particolare il diritto civile e il diritto del lavoro. Qualsiasi conversione del debito in capitale dovrebbe altresì rispettare le garanzie previste dal diritto nazionale. I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane. Tali quadri dovrebbero impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso.*"

Tale interpretazione è stata, peraltro, ribadita dallo stesso legislatore nella relazione illustrativa al c.d. correttivo ter (D. Lgs. 13 settembre 2024, n.136) laddove si legge testualmente che "*Il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – P.R.O. è stato introdotto nel Codice della crisi d'impresa dal decreto legislativo n. 83 del 2022, attuativo della direttiva (UE) 2019/1023. In recepimento della direttiva, tale strumento ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell'attività sia diretta che indiretta, mediante un procedimento meno formalizzato e caratterizzato da minori controlli e con la predisposizione di un piano esentato dal rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.*"

In quest'ottica, il mancato richiamo all'art.114-bis del c.c.i.i. che disciplina la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda nel concordato in continuità con conseguente applicazione della sola disciplina dell'art.114 c.c.i.i., non potendosi certamente ritenere esclusa la possibilità di proporre un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione che possa prevedere la continuità dell'impresa (in forma diretta o indiretta) e la cessione degli asset non funzionali al piano stesso, non può che essere intesa nel senso che il Tribunale non "possa" ma "debba" procedere in questo caso alla nomina di uno o più liquidatori e debba determinare le modalità di liquidazione attenendosi a tale disciplina e non a quella dell'art.114-bis c.c.i.i..



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

Così come il richiamo all'art.115 c.c.i.i. non è elemento sufficiente a consentire l'ammissibilità di un concordato esclusivamente liquidatorio ben potendosi riferire la norma in questione indifferentemente ad ipotesi liquidatore o in continuità.

Del pari, il mancato richiamo al comma 3 dell'art.87 c.c.i.i. che impone all'imprenditore di depositare unitamente la domanda "*la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale*" non appare conclusivo atteso che detta norma appare sostanzialmente funzionale alla c.d. ristrutturazione trasversale assente nel PRO.

Non appare, invece, concludente (come pure argomentato in taluni dei provvedimenti di merito cui si è fatto riferimento) il richiamo operato all'art.87, comma 1, lett. d) atteso che la locuzione "*attraverso qualsiasi forma*" ivi contenuta consente la soddisfazione e/o ristrutturazione non solo mediante il pagamento di somme di denaro ma anche attraverso il riconoscimento di una qualunque e diversa utilità "**anche**" mediante la cessione dei beni"

Pienamente coerente con l'ammissibilità del solo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione "in continuità" è, per converso:

a) il richiamo al "***valore generato dal piano***" contenuto al comma 1 dell'art.64-bis c.c.i.i. che evoca non il valore di liquidazione ma quello della produzione;
b) la disposizione del comma 5 dell'art.64-bis c.c.i.i. che stabilisce che, dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la **gestione** ordinaria e straordinaria dell'impresa;
c) il richiamo all'obbligo per l'imprenditore di operare nell'interesse prevalente del ceto creditorio ed alla disciplina del controllo sugli atti compiuti dall'impresa nelle forme previse dal comma 6 dell'art.64bis (informativa preventiva) e con le conseguenze previste dall'art.106 c.c.i.i.;
d) il richiamo all'art.91 c.c.i.i. che disciplina le ipotesi di cessione o affitto d'azienda nell'ipotesi di offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato ovvero nel caso di stipula di un contratto in un momento anteriore al procedimento che abbia comunque la finalità di tale trasferimento;



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

e) il richiamo all'art.94-bis, 95 e 97 c.c.i.i. relativo alla disciplina dei contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale;
f) il richiamo agli artt.98, 99 e 101 e 102 c.c.i.i. relativi alla prededuzione nel concordato ed alla possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili (finalizzati all'esercizio dell'attività d'impresa);
g) l'introduzione (ad opera del D.lgs 136/2024) del comma 9bis dell'art.64-bis c.c.i.i. che disciplina la cessione o l'affitto dell'azienda in esercizio con conseguente eliminazione dal comma 9 del riferimento all'art.84, comma 8, (il cui contenuto è, peraltro, stato trasfuso nell'art.114-bis il che rende ancor più comprensibile il mancato richiamo a detta norma);

*****

Si deve da ultimo rilevare che un progetto di ristrutturazione soggetto ad omologazione esclusivamente liquidatorio si atteggerebbe ad uno strumento sostanzialmente elusivo della previsione dalla disciplina dell'art.84, 4° comma, c.c.i.i. nella parte in cui ammette la possibilità di accedere ad un concordato preventivo con liquidazione del patrimonio solo in presenza di un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e sempre che sia assicurato il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

La norma in questione (parzialmente riproduttiva di quella già prevista dall'art.160 l.fall.) è stata introdotta (e resa ulteriormente onerosa per il debitore) al fine di rendere effettivamente ed obiettivamente più conveniente la procedura concordataria (certamente più costosa rispetto a quella liquidatoria comportando il sorgere di oneri prededucibili relativi ai compensi dei professionisti impegnati nella predisposizione del piano, dell'attestatore, del organo commissariale e di quello liquidatorio) rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, sull'assunto che seppur la piena collaborazione del debitore rappresenti di per sé un valore aggiunto al procedimento liquidatorio fosse necessario, in ogni caso, predeterminare un plus valore economico che rendesse il procedimento concordatario certamente più vantaggioso per il ceto creditorio ed, in particolare, per quella parte di creditori (i chirografari) maggiormente pregiudicati dal lievitare delle spese di procedura.

Questa esigenza (di certezza) viene sacrificata nel concordato in continuità laddove, pur permanendo la necessità che tale procedura rimanga più conveniente rispetto alla liquidazione



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

giudiziale, all'esigenza di preservare i valori a disposizione del ceto creditorio si affianca quella di preservare il valore dell'impresa ed i livelli occupazionali.

Del tutto irrazionale (e, quindi, fondamentalmente contrario ai principi costituzionali) sarebbe non solo consentire l'aggiramento della norma dell'art.84, 4° comma, c.c.i.i. ma anche il superamento della regola dell'art.2740 c.c. nell'ambito di una procedura che, peraltro, necessita sì del consenso unanime delle classi e non ammette la ristrutturazione trasversale, ma consente il raggiungimento di tale obiettivo con il voto favorevole di una quota pari al solo 33,3% del dei crediti quando, ad esempio, per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa previsti dall'art.61 c.c.i.i. (ammissibili per altro solo nel caso in cui l'accordo non abbia carattere liquidatorio) è prevista l'ammissione con una adesione di almeno il 75% dei creditori interessati.

Né, peraltro, è possibile arginare tale fenomeno attraverso un classamento puntuale dei creditori (prevedendo, ad esempio, una classe specifica per il o i creditori dominanti) non potendosi ricondurre tale schema di classamento a quello previsto dalla norma (posizione giuridica e interessi economici omogenei).

******

Quand'anche, tuttavia, si ritenesse ammissibile un PRO meramente liquidatorio, quello proposto dalla società ricorrente, invero, non appare in ogni caso idoneo a superare il vaglio di ritualità imposto dalla norma per le motivazioni proposte dal Commissario giudiziale (di cui sopra si è dato sommario conto) e che questo Tribunale ritiene di condividere integralmente.

Tra esse, assumono particolare rilievo quelle relative all'erronea formazione delle classi (*rectius* dell'unica classe votante) e quelle relative alla formazione del credito IVA 2023 per €16.591.417,34 (costituente invero la parte più significativa dell'attivo da utilizzarsi in compensazione del maggior debito tributario).

Quanto alla prima, si osserva che nel PRO è obbligatoria la formazione delle classi che devono essere formate secondo la regola della c.d. doppia omogeneità: posizione giuridica e interessi economici omogenei.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2018, n. 9378) ha evidenziato che l'omogeneità di posizione giuridica riguarda la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo; mentre l'omogeneità di interessi economici si riferisce alla fonte e alla tipologia socioeconomica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare.

La corretta formazione delle classi è funzionale a garantire una corretta e genuina formazione della volontà collettiva dei creditori ed è tesa ad evitare che interessi e/o posizioni disomogenee possano pregiudicare quelli di altri. Le regole poste a fondamento della formazione delle classi hanno lo scopo di rendere comparabile la volontà espressa dai singoli creditori e di attribuire alla maggioranza di essi (in ogni classe) il potere di condizionare le scelte compiute dalla minoranza.

Tale assunti assumo ancor più rilevanza nel PRO laddove il consenso unanime delle classi comporta la deroga a principi fondamentali idonei ad incidere sui criteri distributivi e ad alterare le regole della *par condicio creditorum*. Un'erronea formazione delle classi potrebbe, infatti, portare ad una unanimità che non corrispondere ad un'effettiva espressione del criterio di maggioranza omogenea.

Spetta al proponente evidenziare con chiarezza gli assunti posti a fondamento della formazione delle classi ed al Tribunale verificare che tali assunti siano corretti dal punto di vista normativo e non espongano il ceto creditorio ad abusi.

Ciò posto la Società prevede, a livello figurativo, due classi di cui, in effetti, una sola votante; la prima, Classe 1, non votante, è meramente descrittiva (quasi una non classe) contenente i privilegiati correttamente esclusi dal voto in quanto integralmente e tempestivamente soddisfatti; l'altra, Classe 2, votante racchiude, tutti i creditori chirografari puri, indistintamente dalla loro ragione di credito.

Proprio tale classe appare non conforme ai criteri predetti in quanto in essa sono ricompresi crediti giuridicamente disomogenei quali: (A) crediti contestati giudizialmente (come quello di S.p.A. e di S.p.A.) e crediti non contestati; (B) crediti fondati su titolo esecutivo (ancora s.p.a ed S.p.A.) e crediti che ne sono sprovvisti; (C) crediti garantiti da terzi (cfr. la posizione di Unicredit, le cui fideiussioni escusse da Terna erano contro garantite da ) e crediti non assistiti da altre garanzie.

Anche sotto il profilo degli interessi economici omogenei la classe presenta disomogeneità rilevanti in quanto in essa sono presenti: (D) crediti già parzialmente soddisfatti (quali quello di per l'avvenuta escussione di garanzie pari ad € 13.150.000,00) e crediti integralmente



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

insoddisfatti (sul punto si osserva che il creditore già parzialmente soddisfatto potrebbe avere una propensione ad accettare la falcidia diversa dal soggetto esposto alla falcidia per l'intero credito); (E) crediti di titolarità di soggetti appartenenti a categorie economiche diverse (crediti verso soggetti pubblici e crediti verso soggetti privati).

*****

Quanto alla seconda eccezione relativa alla incertezza in ordine alla effettiva sussistenza del credito IVA 2023 per €16.591.417,34 da utilizzarsi in compensazione del maggior debito tributario, si evidenzia non solo una effettiva carenza di attestazione, ma le eccezioni (*rectius* perplessità) proposta dal commissario appaiono verosimilmente fondate atteso che tale credito deriva dallo storno dell'imponibile operato dalla società per l'importo complessivo di €75.415.533,38 in contrasto con quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate secondo cui "*la variazione in diminuzione deve essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta, ed una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa, andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento tra imposta ed operazione imponibile*" (si vedano le già citate risposte ad interpello 485/2022 e 801/2021 e la risoluzione 127/E del 2008) in guisa che detto crediti deve ritenersi verosimilmente insussistente con conseguente necessità (in mancanza di un accertamento preliminare) di un appostamento di uno specifico fondo rischi in mancanza del quale il piano non può essere attestato di fattibilità.

*****

Ribadito quanto già evidenziato dal Commissario in merito all'assenza nella valutazione sulla maggior convenienza rispetto all'azione liquidatoria dei profili di responsabilità degli amministratori e rilevato che i profili di merito evidenziati rendono allo stato non necessaria la specifica disamina delle ulteriori questioni proposte, non sussistono dubbi anche sotto tale profilo dell'inammissibilità del ricorso proposto.

.

*****

Il mancato richiamo all'art.47, 4° comma, c.c.i.i. non consente nell'ambito della presente procedura la concessione di un termine per apportare integrazioni al piano e produrre documenti; né, peraltro, qualora si ritenesse tale norma di portata generale, si ritiene di dover concedere alcun termine atteso che in relazione all'esposizione debitoria della società ed al



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312

debito incagliato appare presumibile (tenuto conto anche dell'ampio lasso di tempo intercorso nell'ambito del procedimento ex art.44 introdotto dalla ricorrente) che non possano essere apportate significative variazioni.

P.T.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE LA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

- **Revoca** le misure di protezione concesse;
- **Rilevato** che il Pubblico Ministero con parere depositato in data 19 febbraio 2025 ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in ordine alla quale il debitore deve essere necessariamente sentito
- **Visto** l'art.41 c.c.i.i.;
- **Fissa** udienza di comparizione delle parti innanzi al collegio per l'udienza del 7 maggio 2025 ore 12:30.
- **Assegna** termine alla società ricorrente fino a sette giorni prima della predetta udienza per presentare memorie.
- **Manda** alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, all'ufficio del Pubblico ministero ed al Commissario giudiziale e per la pubblicità prevista.

Roma, camera di consiglio del 25.03.2025.

**Il Presidente**

***Giorgio Jachia***



Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 7231a7719b180745c26f2de0006d0312